

# **Esenzioni ticket da reddito per la farmaceutica**



REGIONE  
VENETO  
**ULSS**  
AUTOVICENTINO

**La validità degli attestati per esenzione ticket  
per l'assistenza farmaceutica  
con codice regionale di esenzione 6R2  
CON SCADENZA AL 30.06.2011  
E' PROROGATA AL 30 SETTEMBRE 2011**

**A partire dal 1° luglio 2011 alle persone  
che rientrano nel limite di reddito calcolato quale  
Indicatore Situazione Economica Equivalente  
ISEE di euro 12.000,00 (dodicimila)**

che richiedono l'esenzione potranno essere rilasciate le nuove attestazioni di esenzione secondo le modalità di seguito riportate:

1. l'interessato deve rivolgersi ad uno degli enti certificati (patronati, CAAF Sindacali e/o Comuni che abbiano accettato di effettuare tale calcolo) per il rilascio dell'attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare;
2. una volta ottenuta l'attestazione ISEE l'avente diritto si rivolgerà agli uffici del Distretto dell'Azienda ULSS competente ai fini del rilascio dell'attestazione di esenzione;
3. l'Azienda ULSS competente dovrà verificare i requisiti di residenza e assistenza dalla propria anagrafe sanitaria e rilasciare l'attestato di esenzione per ciascun componente il nucleo familiare come risulta dall'attestato ISEE stesso;
4. ciascun attestato dovrà essere firmato e dovrà riportare la data di emissione e la denominazione e il timbro della struttura. La data di scadenza riportata sull'attestato di esenzione dovrà coincidere con la scadenza della dichiarazione ISEE che dà diritto all'emissione dell'attestato stesso.

## **Importante**

Si ricorda che i soggetti che possono beneficiare dell'esenzione sono:

- i residenti nella Regione del Veneto (cittadini italiani e stranieri comunitari ed extracomunitari iscritti nei registri anagrafici di residenza dei Comuni del Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende ULSS del Veneto);
- i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno o in possesso del rinnovo del permesso di soggiorno, dimoranti in Regione del Veneto ed iscritti alle anagrafi sanitarie delle Aziende ULSS del Veneto. Per tali soggetti le Aziende ULSS pur in carenza della residenza dovranno verificare esclusivamente che si tratti di un soggetto straniero iscritto nella propria anagrafe sanitaria nel qual caso l'attestato di esenzione dovrà essere accettato.